



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI CONAFI PRESTITO S.p.A. DEL 13 APRILE 2007**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTE
LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 72 DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO**

Torino, 13 aprile 2007

Signori Azionisti,

su proposta del Consiglio di Amministrazione di Conafi Prestitò S.p.A. (di seguito “**Conafi**” o la “**Società**”) siete chiamati nell’assemblea straordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 22 Maggio 2007, alle ore 11,00, presso l’Hotel Golden Palace in Torino, Via Dell’Arcivescovado n.18, e, in seconda convocazione, per il giorno 23 Maggio 2007, alle ore 11,00 presso l’Hotel Golden Palace in Torino, Via dell’Arcivescovado n.18, ad esprimere il Vostro voto a favore della proposta di modifiche allo Statuto sociale di Conafi.

Tale proposta viene sottoposta alla Vostra approvazione secondo quanto stabilito dal primo punto all’ordine del giorno, parte straordinaria, di detta assemblea, come di seguito riportato:

Proposta di modifica degli artt. 10,14,15,20 e 25 dello Statuto sociale, anche ai fini di recepimento di nuove disposizioni normative e regolamentari; delibere inerenti e conseguenti.

Il vigente Statuto Sociale è stato approvato dalla assemblea dei soci in data 27 luglio 2006. Successivamente a tale data, è stato emanato il Decreto Legislativo del 29 dicembre 2006 n. 303 (il “**Decreto**”), recante disposizioni di coordinamento del *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* e del *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* (“**Testo Unico**”) con la Legge del 28 dicembre 2005 n. 262. Di seguito sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche proposte agli articoli 10,14,15,20 e 25 dello Statuto Sociale, al fine, in particolare, di adeguare lo stesso alle disposizioni del Testo Unico, come modificato dal Decreto.

Motivazioni della deliberazione e delle modifiche statutarie proposte

Articolo 10 – Ammissione-Delega

Si rende opportuna la modifica dell’articolo 10 dello Statuto Sociale al fine di meglio conformarlo all’art. 2370 cod. civ. ed alle previsioni di cui al Regolamento Consob 11768/98.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 10 – Ammissione-Delega	Articolo 10 – Ammissione-Delega
In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall’intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno 2 giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.	In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione <u>certificazione</u> , ottenuta dall’intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno 2 giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.
Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Le certificazioni depositate non possono essere ritirate prima che l’Assemblea abbia avuto luogo ovvero prima che sia andata deserta anche l’ultima convocazione indicata nell’avviso di convocazione.	Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Le certificazioni depositate non possono essere ritirate prima che l’Assemblea abbia avuto luogo ovvero prima che sia andata deserta anche l’ultima convocazione indicata nell’avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, da soggetto che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società o di società da questa controllate.	Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, da soggetto che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società o di società da questa controllate, <u>ovvero da società da questa controllate</u> .
Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.	Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione-Composizione

L'assunzione della qualifica di amministratore di società quotata è subordinata al possesso di determinati requisiti personali e professionali stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; anche in considerazione delle previsioni di cui al documento di consultazione pubblicato dalla Consob in data 23 febbraio 2007 in corso di recepimento; il Consiglio di Amministrazione propone, quindi, di ampliare la previsione di cui all'art.14 dello Statuto, non limitando alla sola onorabilità i requisiti previsti per disposizione normativa o regolamentare.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione-Composizione	Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione-Composizione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 19 (diciannove) membri, anche non aventi qualità di socio.	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 19 (diciannove) membri, anche non aventi qualità di socio.
Salva diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda minore durata, gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	Salva diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda minore durata, gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori possono essere rinominati.	Gli amministratori possono essere rinominati.
L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione - Nomina

Il primo comma dell'art. 147-ter del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che la quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione di liste di candidati possa essere pari al quarantesimo del capitale sociale o *“alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate”*.

Il documento di consultazione pubblicato dalla Consob in data 23 febbraio 2007, recante la bozza del predetto regolamento prevede diverse soglie percentuali, sia maggiori sia inferiori al 2,5% del capitale, soglie stabilite in primo luogo in base alla capitalizzazione delle società quotate. Considerando che, allo stato

attuale, lo Statuto di Conafi prevede, ai fini della presentazione delle liste per la nomina degli amministratori, una quota minima pari al 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, appare opportuno, al fine di adeguare lo statuto al testo normativo novellato ma garantendo allo stesso tempo la necessaria flessibilità, prevedere che le liste possano essere presentate dagli azionisti in possesso della percentuale di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dal regolamento della Consob ovvero, in caso di mancata individuazione da parte di Consob, che la quota minima di partecipazione rimanga pari al 2,5%. Per completezza, si osserva altresì che la bozza di regolamento precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori debba indicare la quota di partecipazione funzionale alla presentazione delle liste: ciò comporterà quindi, in prossimità di tale assemblea, l'attivazione del Consiglio di Amministrazione, preposto alla redazione dell'avviso di convocazione, per la comunicazione di tale soglia.

Il documento di consultazione, pubblicato dalla Consob in data 23 febbraio 2007, prevede inoltre che le liste dei candidati debbano essere pubblicate dalla Società almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. Pertanto, si propone di modificare il termine per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione innalzando lo stesso da "dieci" a "quindici" giorni.

Infine, onde facilitare la presentazione di almeno una lista di candidati, si rende altresì opportuno indicare la facoltà del Consiglio di Amministrazione uscente, in aggiunta ai Soci, di procedere a detto adempimento.

Il Consiglio di Amministrazione propone, quindi, l'adeguamento dell'art. 15 dello Statuto alle suddette disposizioni.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione - Nomina	Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione - Nomina
All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, secondo le modalità di seguito indicate.	All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci <u>e dal Consiglio di Amministrazione uscente</u> , secondo le modalità di seguito indicate.
Tanti Soci che rappresentino, individualmente o collettivamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Ciascun socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile potranno presentare o concorrere a presentare soltanto una lista. I soci che partecipano a un sindacato di voto	Tanti <u>Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente</u> tanti Soci che rappresentino <u>possieggano</u> , individualmente o collettivamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) <u>la quota di partecipazione</u> del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, <u>individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, ovvero in mancanza di determinazione da parte di Consob, pari al 2,5%</u> avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola . <u>Le liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente dovranno essere depositate</u> presso la sede sociale almeno 10 <u>15 (dieciquindici)</u> giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, <u>salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente</u> . Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza

<p>potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista. Non saranno accettati liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti. Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, con l'eventuale menzione, accanto al candidato di riferimento, dell'idoneità a qualificarsi come indipendente e ciò anche ai fini del rispetto della vigente disciplina; ciascun candidato dovrà manifestare la propria disponibilità ad accettare l'eventuale nomina. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche.</p>	<p>convocazione, ove previste. Ciascun socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I soci ehe siano assoggettati <u>aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte</u> a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile <u>93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58</u>, potranno presentare o concorrere a presentare soltanto una lista. I soci che partecipano a un sindacato di voto potranno presentare o concorrere a presentare una sola e potranno votare soltanto una lista. Non saranno accettati <u>accettate</u> liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti. Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, con l'eventuale menzione, accanto al candidato di riferimento, dell'idoneità a qualificarsi come indipendente e ciò anche ai fini del rispetto della vigente disciplina; <u>e</u> ciascun candidato dovrà manifestare la propria disponibilità ad accettare l'eventuale nomina. <u>Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.</u> Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche. <u>Insieme a tali dichiarazioni dovrà essere depositata per ciascun candidato una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali.</u></p>
<p>Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista.</p>	<p>Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno, <u>A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggiore numero di voti;</u></p> <p>b) dalla lista <u>presentata dai Soci</u> che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti <u>e che non è collegata, neppure</u></p>

	<p><u>indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede,</u> è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. <u>A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti.</u></p>
<p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.</p>	<p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, <u>purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.</u> In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.</p>
<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il consiglio di amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l'assemblea sempre con le maggioranze di legge</p>	<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il consiglio di amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio <u>ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;</u></p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l'assemblea sempre con le maggioranze di legge <u>ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</u></p>

<p>Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso o in mancanza dal collegio sindacale.</p>	<p>Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio, e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso o in mancanza dal collegio sindacale <u>sindacale</u>.</p>
<p>Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, per la durata del mandato, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più vice Presidenti.</p>	<p>Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, per la durata del mandato, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più vice Presidenti.</p>

Articolo 20 – Collegio Sindacale

Le modifiche proposte danno attuazione alla previsione dell'art. 148, comma 2, del Testo Unico, come modificato dal Decreto, il quale prevede che la “*Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*”. Il documento di consultazione pubblicato dalla Consob in data 23 febbraio 2007, recante la bozza del predetto regolamento prevede diverse soglie percentuali, sia maggiori sia inferiori al 2,5% del capitale, in base alla capitalizzazione delle società quotate. Considerando che, allo stato attuale, lo Statuto di Conafi prevede una quota minima pari al 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, appare opportuno, al fine di adeguare lo statuto al testo normativo novellato ma garantendo allo stesso tempo la necessaria flessibilità, prevedere che le liste possano essere presentate dagli azionisti in possesso della percentuale di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dal regolamento della Consob ovvero, in caso di mancata individuazione da parte di Consob, che la quota minima di partecipazione rimanga pari al 2,5%.

Per completezza, si osserva altresì che la bozza di regolamento precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori debba indicare la quota di partecipazione funzionale alla presentazione delle liste: ciò comporterà quindi, in prossimità di tale assemblea, l'attivazione del Consiglio di amministrazione, preposto alla redazione dell'avviso di convocazione, per la comunicazione di tale soglia.

L'art. 2, della Legge sul Risparmio, che ha introdotto nuove disposizioni in merito ai limiti al cumulo degli incarichi, inserendo nel Testo Unico un nuovo art. 148-*bis*, affida alla Consob il compito di emanare un nuovo regolamento al riguardo. In attesa del nuovo regolamento, appare preferibile modificare sin da ora la norma statutaria, inserendo una formulazione volutamente generica, che, salve diverse future indicazioni da parte dell'Autorità competente, possa rendere lo Statuto compatibile con le nuove disposizioni di futura emanazione.

Il documento di consultazione pubblicato dalla Consob in data 23 febbraio 2007, prevede che le liste dei candidati debbano essere pubblicate dalla Società almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea e che in assenza di liste il termine venga prorogato ai 5 giorni precedenti l'assemblea. Pertanto, si propone di modificare il termine per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione innalzando lo stesso da “dieci” a “quindici” giorni.

Inoltre si propone di richiedere una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal documento di consultazione pubblicato dalla Consob in data 23 febbraio 2007.

Inoltre, l'art. 148, comma 2, del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che “*Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza*”. Si propone pertanto al riguardo una possibile nuova formulazione che recepisca altresì detta previsione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno formulare una proposta di modifica dell'art. 20 dello Statuto Sociale che recepisca quanto precede.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 20 – Collegio Sindacale	Articolo 20 – Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati a norma di legge. I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.	Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati a norma di legge. I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.
Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.	Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. <u>Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.</u>
In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per "settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società" si intendono, tra l'altro, quello della intermediazione in materia finanziaria, bancaria ed assicurativa.	In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per "settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società" si intendono, tra l'altro, quello della intermediazione in materia finanziaria, bancaria ed assicurativa.
All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate.	All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria, <u>sulla base di liste presentate dai Soci</u> , secondo le modalità di seguito indicate.
Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea Ordinaria possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza.	Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) , <u>da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione</u> del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea Ordinaria <u>ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti, e dal presente statuto, in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,</u> possono presentare

	una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 10 <u>15</u> (dieci <u>dieci</u> <u>quindici</u>) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.
Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato.	Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato.
Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente.	Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati <u>contiene una o più candidature, precisando se esse si riferiscono</u> alla carica di sindaco <u>Sindaco</u> effettivo e 2 (due) alla carica <u>di</u> sindaco <u>Sindaco</u> supplente.
Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.	Ciascun socio potrà presentare e votare <u>Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, e votare di più di</u> una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
I soci che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, potranno presentare soltanto una lista.	I soci che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, potranno presentare soltanto una lista.
I soci che partecipano a un sindacato di voto, potranno presentare e votare, in sede di Assemblea ordinaria chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, una sola lista per la nomina dei Sindaci.	I soci che partecipano a un sindacato di voto, potranno presentare e votare, in sede di Assemblea ordinaria chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, una sola lista per la nomina dei Sindaci.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.	Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società <u>e, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso,</u> l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi <u>eventualmente ricoperti</u> presso <u>in</u> altre società <u>ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di</u>

	<p><u>regolamento. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.</u></p>
<p>All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di Sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.</p>	<p>All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di Sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.</p> <p><u>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due componenti effettivi ed uno supplente. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione;</u> <u>2. il restante membro effettivo e il restante membro supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista (la "Lista di minoranza"). In caso di parità tra Liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine, in caso di parità di possesso di partecipazioni, dal maggior numero di Soci.</u>
<p>Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione.</p>	<p>Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione.</p>
<p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p>	<p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p>
<p>In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Il Sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea.</p>	<p>In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Il Sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea.</p>
<p>In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p>	<p>In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p>
<p>In caso di cessazione del Presidente del Collegio, la presidenza sarà assunta dal sindaco effettivo</p>	<p>In caso di cessazione del Presidente del Collegio, la presidenza sarà assunta dal sindaco effettivo</p>

proveniente dalla medesima lista del Presidente cessato.	proveniente dalla medesima lista del Presidente cessato <u>tratto dalla Lista di Minoranza.</u>
	<u>Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.</u>
L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione della normativa vigente.	L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione della normativa vigente.
Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.	Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.
Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richiesta di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'assemblea dei soci.	Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richiesta di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'assemblea dei soci.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.	È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.
Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.	Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 25- Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

L'art. 154-bis, primo comma, del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che lo statuto debba indicare, oltre alle modalità di nomina, anche i requisiti di professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti societari.

Si propone di prevedere che il dirigente preposto debba possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze in materia di amministrazione, finanza e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione propone, quindi, l'adeguamento dell'art. 25 dello Statuto alla suddetta disposizione.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 25 – Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	Articolo 24- Preposto <u>Dirigente preposto</u> alla redazione dei documenti contabili societari
<p>In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.</p>	<p>In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un <u>ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, un dirigente</u> preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al <u>dirigente</u> preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti. <u>deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze in materia di amministrazione, finanza e controllo.</u></p>
<p>Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.</p>	<p>Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.</p>

Diritto di recesso

Le modifiche allo statuto sociale sopra illustrate non configurano alcun diritto di recesso in capo agli azionisti che eventualmente non concorrano all'approvazione delle deliberazioni proposte.

Torino, 13 aprile 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dott. Nunzio Chiolo